

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il D.A. n. 1153 del 12 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.40 del 17 settembre 1983, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico, l'arcipelago delle Isole Pelagie, ricadente nel territorio comunale di Lampedusa.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 6.11.2019 dal signor XXXX, avverso la nota n.10709 del 14.10.2020, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di XXXX ha espresso preavviso favorevole al mantenimento di un fabbricato abusivo, sito nel comune di XXXX previo il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta il procedimento sanzionatorio attivato nei suoi confronti, perchè ritiene la sanzione di che trattasi inapplicabile, poichè l'abuso edilizio sarebbe stato commesso in epoca in cui non era ancora vigente il vincolo paesaggistico in quella zona. Inoltre, viene contestata la procedura seguita dall'amministrazione che prevede il pagamento della sanzione prima del rilascio del parere definitivo di compatibilità paesaggistica.

RITENUTO di non potere condividere quanto sostenuto dal ricorrente, che ritiene illegittima la applicazione della sanzione pecuniaria ex art.167 del D.Lgs. n.42/200, perchè la sanzione comminata riguarderebbe opere abusivamente realizzate ed ultimate a luglio del 1983, quindi, secondo l'avviso del ricorrente, prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico in quel territorio comunale, ritenendo vigente detto provvedimento di tutela dal momento della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, avvenuta nel settembre del 1983.

Tale prospettazione non è giuridicamente corretta.

Infatti, l'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio dal momento in cui l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei Comuni interessati (tra le tante: C.d.S., Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1120; T.A.R. Sicilia - Palermo - 20 marzo 2009, n.532; C.G.A. 24 novembre 2011, n. 696; T.A.R. Sicilia - Palermo 14 marzo 2012, n.533 - C.G.A - SS.RR. - parere n.417/12 del 19 giugno 2012);

**REGIONE SICILIANA**

Nel caso di che trattasi tale adempimento è avvenuto in data 8 settembre 1982, data di inizio affissione all'albo comunale di XXXX del verbale del 20 agosto 1982 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, con il quale è stata deliberata l'apposizione del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'allora vigente L.n.1497/1939, oggi D.Lgs. n. 42/2004, dell'intero arcipelago delle Isole Pelagie, ricadente nel territorio comunale di XXXX

Ne consegue che le opere abusivamente realizzate sono state sanzionate nel corretto rispetto della norma di tutela del paesaggio, perchè eseguite nel 1983, quando era già operante dal 1982 il vincolo di tutela in quella zona.

CONSIDERATO poi, alla contestata procedura seguita dall'amministrazione che prevede il pagamento della sanzione prima del rilascio del parere definitivo di compatibilità paesaggistica, si osserva che è pacifico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale il *nomen* attribuito dalla P.A. emanante un suo provvedimento non è di per sè vincolante, dovendosi fare riferimento al potere esercitato ed al contenuto dell'atto. Nel caso di che trattasi, sebbene la Soprintendenza renda un *preavviso di ammissibilità*, questo è da intendersi come un atto a contenuto favorevole per il richiedente; e tale giudizio positivo sarà confermato in sede di parere definitivo da parte di quell'ufficio reso ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n.42/2004.

Nel caso in argomento appare chiara la volontà della Soprintendenza di giudicare favorevolmente il progetto delle opere abusive consentendone il mantenimento, tanto da volere redarre la perizia, da trasmettere a questo Assessorato, per determinare l'importo della sanzione. Non si ravvede illogicità nell'iter fin qui seguito né tantomeno contraddittorietà, perchè l'atto finale, a seguito dell'avvenuto pagamento della sanzione, sarà confermativo di quello già espresso positivamente all'interessato.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere rigettare il citato ricorso gerarchico presentato dal signor Palmisano Pasquale avverso la nota della Soprintendenza di Agrigento n. 10709 del 14.10.2020.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 6.11.2019 dal signor XXXX,XXXX, avverso la nota n.10709 del 14.10.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermata la nota n. 10709 del 14.10.2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20-01-2021

IL DIRIGENTE GENERALE

Sergio Alessandro